



Servizio “#PiùConnessi” - Ufficio Registro Imprese

OGGETTO: PROVVEDIMENTO D’ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PER N. 35 SOCIETÀ DI CAPITALI IN SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 40, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE DEL 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE DELL’11 SETTEMBRE 2020 N. 120.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle Imprese

VISTO il secondo comma dell’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’albo degli enti cooperativi” che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali ed, in particolare, ha stabilito che “è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: *a)* il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; *b)* l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata”;

VISTI, inoltre, i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 40 citato che disciplinano il procedimento di accertamento d’ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 40 D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con l’iscrizione nel Registro delle Imprese della determinazione adottata dal Conservatore relativa all’accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione e la successiva comunicazione, ai sensi del comma 4, dell’avvenuta iscrizione agli amministratori delle società interessate, ai quali è assegnato un termine di sessanta giorni (*60 giorni*) per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge;

ATTESO CHE, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo, ai sensi del comma 5;

VISTO il comma 6 del citato art. 40, che dispone che ogni determinazione del Conservatore debba essere comunicata agli interessati entro otto giorni (*8 giorni*) dalla sua adozione;

RILEVATO che tali norme si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute per renderle quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;



TENUTO CONTO che la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;

VISTO l'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *“...il numero dei destinatari...”* rende la notificazione personale *“particolarmente gravosa”*;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento di accertamento della causa di scioglimento del Conservatore possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese interessate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

VISTA la legge n. 69 del 18 giugno 2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicità di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on-line sul sito istituzionale;

CONSIDERATO che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'iscrizione d'ufficio della cancellazione ai sensi dell'articolo 40 citato possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione on-line sul sito web istituzionale del provvedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione, insieme all'elenco delle società interessate, consenta di diffondere ampiamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituisca, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 272 del 7 luglio 2023 con cui è stata accertata la causa di scioglimento senza liquidazione delle n. 35 società di capitali indicate nell'elenco allegato al medesimo provvedimento, per aver rilevato in capo a tali società il mancato deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi unitamente ad una delle seguenti ulteriori circostanze: il permanere



dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale in lire e/o l'omesso deposito della dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito web istituzionale della su menzionata determinazione n. 272 del 7 luglio 2023 a far data dal 10 luglio 2023 fino alla data odierna abbia consentito di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio essendo decorso il termine di cui al comma 4 dell'articolo 40 citato;

VISTA la nota prot. N. 12636 del 10/07/2023 di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di n. 35 società di capitali poste d'ufficio in scioglimento senza liquidazione, comunicata ai destinatari tramite pubblicazione all'Albo camerale on-line e nella sezione "Cancellazioni d'ufficio" a decorrere dal 10 luglio 2023 e fino alla data odierna;

CONSIDERATO che entro il termine di sessanta giorni assegnato dal comma 4 dell'articolo 40 citato non è pervenuta alcuna domanda di prosecuzione dell'attività, chiarimenti o controdeduzioni da parte degli amministratori delle società interessate dalla procedura;

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate, per n. 31 società è stata accertata la cessazione della partita IVA, ai sensi del comma 5 dell'articolo 40 su richiamato, mentre per 4 società è stato accertato che la partita IVA risulta ancora aperta;

RITENUTO di dover effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le società risultanti con Partita IVA aperta;

CONSIDERATO che per tutte le società è stato accertato che non risultano proprietarie o titolari di altri diritti reali su beni immobili o intestatarie di partecipazioni in altre imprese iscritte al Registro delle Imprese;

PRESO ATTO che l'iscrizione della cancellazione d'ufficio si configura come un atto dovuto ai sensi dell'articolo 40 del DL 76/2020 comma 5, per quelle società che, dopo l'iscrizione dello scioglimento senza liquidazione non abbiano fatto pervenire, nei termini, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività;

CONSIDERATO che le società in elenco risultano prive di un domicilio digitale univoco, valido ed attivo, per come disposto dalla normativa richiamata;

CONSIDERATO che lo stesso art. 40, al comma 6, prevede che "ogni determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione" e al comma 7 che "contro la determinazione del Conservatore l'interessato può ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese;

RITENUTO di rafforzare la conoscibilità del procedimento con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali e Associazioni di categoria della provincia;

RITENUTO opportuno avvalersi dei servizi massivi di apertura protocolli e cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere, qualora necessario, gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;



VISTO l'articolo 8 della legge n. 580/1993 e s.m.i.;

VISTO altresì l'articolo 16 del DPR n. 581/1995 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla Dott.ssa Consuelo Milione, incaricata del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RITENUTA la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. l'iscrizione d'ufficio della cancellazione per n. 35 società di capitali, come analiticamente individuate nell'elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 e seguenti del Decreto Legge 16 luglio 2020 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120;
2. che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga mediante pubblicazione nell'Albo camerale e nella sezione dedicata del sito istituzionale "Registro delle Imprese" e "Cancellazioni d'ufficio" del presente provvedimento e dell'elenco delle società interessate allegato **per otto (8) giorni**;
3. dalla scadenza di tale termine decorrerà l'ulteriore termine **di quindici (15) giorni** cui può essere presentato ricorso al Giudice del Registro come previsto dall'articolo 40 comma 7 del DL 76/2020;
4. di procedere, successivamente al decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione, all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle cancellazioni disposte, ai sensi dell'art. 40 comma 5, fatte salve le posizioni per le quali, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, dovessero pervenire istanze di cancellazione di parte o comunicazioni di provvedimenti ostantivi alla cancellazione;
5. di rafforzare la conoscibilità del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
6. di comunicare l'elenco delle posizioni con partita IVA aperta all'Agenzia delle Entrate;
7. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- **Avv. Erminia Giorno** -